

STATUTO DELLA FONDAZIONE OPPELIDE

“Museo di Storia Naturale”

Art. 1 - Costituzione e denominazione

A norma degli art. 14 e seguenti del Codice Civile per volontà dei coniugi Paoletti Paolo e Marasca Onelia viene costituita la "FONDAZIONE OPPELIDE - MUSEO DI STORIA NATURALE" con durata illimitata.

Art. 2 - Sede legale

La fondazione ha sede legale in Gagliole, Frazione Collaiello n.34

Art. 3 – Oggetto

La Fondazione non ha fini di lucro, professa neutralità politica e confessionale, essa ha per scopo principale la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, rendendo fruibile al pubblico la raccolta di reperti paleontologici effettuata dai suddetti coniugi mediante la creazione di un museo di storia naturale. In particolare la fondazione potrà:

- svolgere attività di studio e ricerca scientifica nel campo delle scienze paleontologiche, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza.
- istituire all'interno del museo corsi di studio di perfezionamento, convegni e seminari nel campo della paleontologia e delle scienze naturali i genere.
- promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive o per via telematica.
- promuovere e sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi nelle materie di competenza.
- fornire adeguato sostegno organizzativo promozionale a tutte le iniziative del campo delle materie di competenza

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulando convenzioni con Enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che costituiscono l'oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri Enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per render più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità simili alle proprie.

Art. 4 – Entrate

Le entrate della o fondazione sono costituite da: reddito derivanti dal patrimonio;
quote e contributi di benemeriti ed altri sovventori;
eventuali contributi e sussidi dello stato o di altri Enti; liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal patrimonio scientifico, costituito dai reperti paleontologici conferiti al momento della costituzione;
- b) dalle somme conferite a titolo di liberalità dai fondatori; da tutti i beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi destinati ad incrementare il patrimonio per raggiungere le finalità di cui all'art. 3 di cui sopra.

Art. 6 - Gli Organi statuari

Gli organi statuari della fondazione sono:

Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi della Fondazione. Se durante il periodo del mandato i componenti del consiglio di Amministrazione, nonché i rappresentanti

del Comitato scientifico cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, i soggetti preposti alla loro nomina provvedono alla sostituzione;

i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza degli altri componenti.

Art. 7 - Rappresentanza della Fondazione

Il presidente della fondazione, che sarà sempre scelto tra i fondatori o, in loro mancanza, tra i loro rispettivi discendenti:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione, nonché la firma, di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale dell'attività;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza o di impedimento le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria della Fondazione. In Particolare:

approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo; approva entro il marzo successivo il bilancio consuntivo; predispone il programma di lavoro per l'attività della fondazione su base annuale;

delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e degli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili di cui la Fondazione dispone;

approva eventuali regolamenti, di sua iniziativa o su proposta del Presidente, detti regolamenti, se non contrastano con norme del presente Statuto, vincolano la Fondazione e tutti i suoi organi;

delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti, ritenuti utili al perseguimento dei propri fini;

- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge

Art. 9 - Costituzione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri, scelti tra i seguenti soggetti:

- il Sindaco o suo delegato del Comune ove ha sede il museo;
- due rappresentanti eletti dal Consiglio del Comune di cui sopra esperti nel settore;
- un rappresentante nominato dalla Società paleontologia italiana;
- un rappresentante nominato dall'Università degli Studi di Camerino.

Art. 10 - Comitato scientifico

Il comitato scientifico e' composto da tre o cinque membri nominati dal Consiglio d' Amministrazione fra i soggetti che si siano distinti in ambito nazionale per aver svolto attività d'alto valore scientifico o professionale nelle materie di competenza della fondazione.

Il comitato così nominato non ha scadenza tuttavia il Consiglio di Amministrazione può mutare liberamente la composizione dello stesso Comitato scientifico, entro i limiti in precedenza indicati.

Il Comitato scientifico ha funzioni consultive e positive, in materia tecnico-scientifica ad esprimere parere sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative della fondazione.

Il comitato può articolarsi in gruppi e commissioni che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato. Il coordinatore del comitato scientifico viene prescelto dallo stesso comitato nel proprio seno.

Alle riunioni del comitato scientifico può partecipare il Presidente o persona da questi designata.

Art. 11 - Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori e' nominato dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti di notoria probità e professionalizza fra i revisori contabili iscritti negli appositi albi.

Art. 12 - Rimborsi spese e compensi

Ogni carica relativa a tutti organi previsti dal presente statuto e' assolutamente gratuita. Agli stessi soggetti compete il puro rimborso delle spese sostenute - e documentate - per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 13 - Scioglimento della fondazione

In caso di definitivo scioglimento della Fondazione la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori nominati dal Consiglio di Amministrazione, con applicazione delle norme del Codice Civile in materia.

Il patrimonio iniziale, meglio descritto nell'elenco allegato all'atto costitutivo della Fondazione, dovrà ritornare di piena proprietà dei costituenti la fondazione o dei loro eredi, mentre quello acquisito successivamente dovrà confluire in altri musei o Enti che perseguono gli stessi scopi e finalità

Art. 14 - Norme transitorie

per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Repertorio n. 64047 Raccolta n. 19977 del 03 luglio 2000 Notaio Dott. Pacifico Gianferro
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Macerata e Camerino.